

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "INTRED S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Intred S.p.a.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Oggetto

2.1. La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia di ogni genere al dettaglio e all'ingrosso in Italia. In particolare, la Società potrà provvedere, direttamente o indirettamente, e previo il rilascio delle autorizzazioni necessarie:

- all'installazione ed all'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per conto di terzi, anche per il tramite di servizi di interconnessione;
- alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a soggetti pubblici che privati in Italia, inclusa la loro commercializzazione;
- alla commercializzazione, alla vendita, al noleggio e all'installazione di servizi e prodotti inerenti le telecomunicazioni e servizi multimediali;
- alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventuale commercializzazione di attrezzature tecniche (hardware e software) e di sistemi informativi;
- allo svolgimento di servizi ed attività connessi o strumentali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività di formazione e consulenza

2.2. Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.

2.3. Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ. e di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 N. 385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con l'attività sociale prevalente prevista nel presente statuto.

Art. 3 Sede

3.1. La società ha sede in Comune di Brescia.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 Durata

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.057.888 ed è diviso in n. 15.940.950 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

5.2. Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, ivi incluse azioni di risparmio, aventi caratteristiche diverse e fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci ed in conformità alle disposizioni applicabili. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi.

5.3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, ed integrato.

5.4. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

5.5. Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

5.6. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

5.7. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

5.8. L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2021 ha

deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro 64.000,00 (sessantaquattromila virgola zero zero), mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

5.9. L'assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant", corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

Art. 6 Trasferimento e negoziabilità delle azioni

6.1. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

6.2. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante troveranno applicazione le disposizioni normative di volta in volta applicabili nei confronti delle Società con azioni diffuse.

Art. 7 Dati identificativi dei soci

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da soli o

congiuntamente, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza dei soci, sono ripartiti tra la Società e i soci richiedenti per una percentuale rispettivamente pari al 30% (trenta per cento) e al 70% (settanta per cento).

7.3. La richiesta di identificazione dei soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione dei soci che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 8 Trasparenza e informativa

8.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Euronext Growth Milan**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, e in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

8.2. Il socio che per effetto di operazioni di acquisto o vendita venga a detenere azioni con diritto di voto della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari, superiore o inferiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

8.3. Il raggiungimento, il superamento o il successivo venir meno della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

8.4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di

comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

8.5. In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Art. 9 Obbligazioni

9.1. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dagli artt. 2412 e ss. cod. civ.

Art. 10 Patrimoni destinati

10.1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. cod. civ..

10.2. La delibera è approvata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 26 del presente statuto.

Art. 11 Finanziamenti dei soci alla Società

11.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

11.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi

Art. 12 Operazioni con parti correlate

12.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

12.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

12.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio di amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale

comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione. È impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

12.4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

TITOLO III

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO

E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI

Art. 13 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio

13.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "**TUF**") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni

comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio.

Art. 13-bis Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

13-bis.1. Quale richiamo volontario e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13-bis.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13-bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13-bis.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 13-ter Revoca dalle negoziazioni

13-ter.1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

13-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan,

così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 14 Amministrazione della società

14.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

14.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art. 15 Nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori

15.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi del primo comma dell'art. 2380 cod. civ. ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti stabilito dall'assemblea ordinaria composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici).

15.2. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti secondo le modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato. Si applica la procedura di volta in volta indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.4. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

15.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 5%

(cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

15.6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.7. Ogni socio nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

15.8. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'assemblea di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate.

15.9. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

15.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

15.11. Resta inteso che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF e che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore presente in ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

15.12. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

15.13. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con

numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

15.14. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto da tale lista. Qualora il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato indipendente eletto in ordine progressivo in tale lista, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

15.15. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

15.16. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

15.17. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza semplice dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15.18. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

15.19. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

15.20. La predetta procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione; per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di

legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15.21. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

15.22. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

15.23. Ogni qualvolta la maggioranza degli amministratori venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti amministratori si intendono dimissionari e dovranno prontamente convocare l'assemblea per quanto previsto dal precedente articolo 15.4 e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito per nomina assembleare.

15.24. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

15.25. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

15.26. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

15.27. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal Paragrafo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 16 Presidente del Consiglio di amministrazione,
vice-presidenti e segretario**

16.1. Il consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i propri membri un presidente,

ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

16.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

16.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti

Art. 17 Delega dei poteri gestori

17.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, o a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

17.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

17.3. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 18 Delibere del consiglio di amministrazione

18.1. Il consiglio si riunisce (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

18.2. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione scritta da inviare via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione o, neicasi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno un giorno.

18.3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

18.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri e che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

18.5. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito

qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

18.6. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente, se nominato, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

18.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

18.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio.

18.9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità ed il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

18.10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga necessario, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 19 Poteri di rappresentanza

19.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai vice-presidenti, ove nominati. Spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega del consiglio o ai procuratori.

Art. 20 Compensi degli amministratori

20.1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per il loro ufficio.

20.2. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi e previdenziali. Il compenso e l'attività di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio di amministrazione vi abbiano rinunciato.

20.3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli

investiti di particolari cariche.

Art. 21 Collegio sindacale

21.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 18.4 del presente statuto.

21.6. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.7. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di soci da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.

21.8. Entro lo stesso termine è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

21.9. Ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un socio abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione del socio risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

21.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.11. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

21.12. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

21.13. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

21.14. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

21.15. Nel caso di presentazione di una unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

21.16. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

21.17. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

21.18. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

21.19. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la

presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

21.20. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

21.21. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

21.22. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 22 Revisione legale dei conti

22.1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

22.2. L'assemblea conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI

Art. 23 Competenze

23.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori nonché la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

23.2. Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 14.2 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

23.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth

Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

Art. 24 Convocazioni assembleari

24.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

24.2. L'assemblea è convocata, fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 4 del presente Statuto, nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea).

24.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

24.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione);
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

24.5. L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano di tiratura nazionale, quali a titolo esemplificativo, "Il Sole 24 Ore": "Milano Finanza" oppure "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione. Qualora e sino a che la Società non abbia azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ovvero non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; in tale ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere inoltrato anche via posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.6. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda (e ulteriore) convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda (o ulteriore) convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

24.7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.8. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

In caso di tenuta della riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 Intervento all'assemblea

25.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora venga effettuata l'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta ai soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

25.2. E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

25.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

25.4 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

25.5. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Art. 26 Quorum costitutivi e deliberativi

26.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

26.2. L'assemblea straordinaria:

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
- b) in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i

due terzi del capitale rappresentato in assemblea; è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate.

26.3. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 33 del presente statuto.

26.4. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

26.5. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Art. 27 Deleghe

27.1. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 25, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

27.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

27.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

27.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 28 Presidenza dell'assemblea

28.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.

28.2. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 29 Svolgimento dei lavori assembleari

29.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto

in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

29.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

29.3. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 Assemblee speciali

30.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari attributivi del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

30.2. L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni (oppure, strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare), con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti dei soci appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di

amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, dei soci appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

30.3. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

30.4. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

30.5. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

30.6. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

30.7. Il rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

30.8. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

30.9. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 31 Bilancio e utili

31.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

31.3. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 Cause di scioglimento e competenza dell'assemblea

32.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge

e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod. civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma quarto, cod. civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

32.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Recesso

33.1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

33.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 34 Rinvio

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni, nonché in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.